

Verbale di prima udienza n. cronol. 711/2024 del 26/04/2024

Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Latina numero 493 del 18 Aprile 2023

Conclusioni : come da scritti difensivi

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Latina , con la sentenza oggetto di impugnativa , ha respinto il ricorso promosso da [redacted] per il riconoscimento dell'anzianità maturata in conseguenza dell'espletamento del servizio militare di leva dal 18 agosto 1987 al 10 agosto 1988 . Lamentava il signor [redacted] he , all'atto della pubblicazione delle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA, per il triennio 2021/2024 non gli era stato attribuito il punteggio pari a sei per il servizio di leva obbligatorio in quanto il decreto ministeriale 50 del 2021 riconosceva tale punteggio solo se reso per periodi coperti da nomina , in difetto venendo equiparato al servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse e valutato 0,60 punti per anno

Il tribunale respingeva il ricorso promosso dal signor [redacted] , ritenendo che la disciplina applicabile e applicata al personale ATA, prevedendo , in ogni caso , una valutazione del servizio militare obbligatorio , era legittima e compatibile con la normativa primaria di settore .

[redacted] proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Latina riportando le argomentazioni già espresse nel giudizio di primo grado e lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare in combinato disposto con l'articolo 485 comma 7 del decreto legislativo 297 del 1994 e chiedendo accettarsi il diritto a ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina quale servizio specifico con attribuzione di complessi di sei punti .

Si costituiva il ministero contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza .

L'appello è fondato . Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Per il personale ATA , allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”*, statuisce :1. *Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed*



Verbale di prima udienza n. cronol. 711/2024 del 26/04/2024

economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.”

L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «*valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici*» stabilisce, al comma 1, che «*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*» e, al comma 2, che «*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

Tanto premesso, come peraltro correttamente rappresentato dal Tribunale, la Corte di legittimità (oltre alle sentenze menzionate dal giudice di primo grado, da ultimo Cass. 8526/2024) ha statuito come non sia corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 (e l'omologo art. 569) sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021). La Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini



Verbale di prima udienza n. cronol. 711/2024 del 26/04/2024

concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., (e quindi anche con l'omologo art. 569 del medesimo dlgs 297/1994) il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera , ai fini dell'accesso ai ruoli , in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro , in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici . La Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). In ragione di questo percorso argomentativo la Corte è pervenuta alla conclusione della necessità di equiparare sotto il profilo del punteggio spettante, la posizione del docente inserito nelle graduatorie (al quale il DM 44/2001 non riconosceva alcun punteggio di anzianità per il servizio di leva) alla posizione del docente chiamato a prestare il servizio di leva durante il rapporto lavorativo (al quale il DM riconosceva il punteggio corrispondente all'intera anzianità maturata durante il militare). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore. La sentenza impugnata , ferme le considerazioni che precedono, ha tuttavia argomentato nel senso della conformità dell'allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.3.21 , relativo alle figure degli ATA, alla normativa primaria surrichiamata . La tabella dispone infatti testualmente "*A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. B. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*" e riconosce - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 invece che punti 6 per ogni anno e punti



Verbale di prima udienza n. cronol. 711/2024 del 26/04/2024

0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali . Pertanto , per il personale ATA richiesto di prestare il servizio militare in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, la tabella riconosce , piuttosto che 6 punti l'anno e 0.50 per ogni mese ulteriore, un punteggio annuale di 0,6, e cioè lo stesso punteggio attribuito alla prestazione eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione . Tale previsione , secondo il tribunale, sarebbe coerente con la previsione primaria che impone , all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare , la valutazione del servizio militare reso al di fuori del rapporto di lavoro, con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati - genericamente - negli impieghi civili presso enti pubblici . Reputa invece il collegio che la prestazione , obbligatoria , del servizio militare di leva debba essere riconosciuta , a fini di anzianità, per gli ATA, come già riconosciuto dalla Cassazione nella pronunce summenzionate per i docenti, con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto) , determinandosi , altrimenti , una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche. Il medesimo servizio (di leva) cui il dipendente pubblico in servizio non può sottrarsi - così come non può sottrarsi il personale inserito nella graduatoria ad esaurimento - verrebbe valutato , alla stregua della tabella ministeriale summenzionata, 10 volte di meno a seconda del momento in cui la "chiamata" a rendere il servizio militare sia disposta : se il servizio di leva fosse svolto in costanza di rapporto di lavoro , varrebbe 6 punti di anzianità l'anno , e 0.50 per ciascun mese; se il servizio fosse svolto prima che l'aspirante ATA avesse preso servizio presso la scuola , varrebbe invece esclusivamente 0,6 punti l'anno. Peraltro , non v'è neppure ragione di argomentare che il servizio di leva integrerebbe un servizio reso presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza (rispetto alla quale , parimenti, la disciplina della tabella A prevede il riconoscimento di soli 0,6 punti l'anno) perché non si tratterebbe di attività resa su base volontaria. L'obbligo di svolgere il servizio militare , nell'interesse della Nazione, a fronte della volontarietà del servizio reso presso altre amministrazioni, legittima un trattamento diverso delle fattispecie in esame. Non è superfluo rilevare che il medesimo servizio di leva richiesto al dipendente in costanza di rapporto di impiego è normativamente già assimilato, ai fini dell'anzianità, proprio al rapporto di impiego presso l'amministrazione scolastica, benchè svolto presso altra amministrazione. D'altronde con sentenza del consiglio di stato 9 gennaio 2023 n. 266(ma in precedenza anche con altro pronunciamento , n. 3423/2022) , il giudice amministrativo ha per le medesime ragioni annullato il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valedoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430),



Verbale di prima udienza n. cronol. 711/2024 del 26/04/2024

e dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui opera una differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina.

Statuisce il consiglio di Stato nella menzionata pronuncia, in riforma della pronuncia del TAR Benevento che respingeva il ricorso del personale ATA: "...a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".

È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con pedissequo accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati."

In conclusione, anche per il supremo giudice amministrativo, il servizio obbligatorio reso nell'interesse della Nazione non deve determinare la perdita dell'utile valutazione del periodo a fini concorsuali e selettivi.



Verbale di prima udienza n. cronol. 711/2024 del 26/04/2024

La sentenza impugnata , che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 569 d. lgs. n. 297/1994, l'art. 2050 dell'o.m. e la tabella A del DM 50/2021 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto riformata.

L'appello deve essere dunque accolto con il favore delle spese di lite.

PQM

In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di \uparrow a ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei per anno , a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 ; condanna il ministero dell'istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in complessivi euro : e per il presente grado in complessivi euro oltre iva CPA e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari

La Presidente

Maria Antonia Garzia

